

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "M. Bartolo"- PACHINO
LICEO Scientifico P.N.I. - LICEO Sociopsicopedagogico
ITIS (Meccanica – Elettronica e Telecomunicazioni – Scientifico Tecnologico – Serale)
Viale A. Moro – 96018 PACHINO (SR) – Tel. 0931020131 - Fax 0931020132
Via Fiume – 96018 PACHINO (SR) – Tel. 0931846359 - Fax 0931846320
www.primopachino.it - Email: srtf04000g@istruzione.it- C. F. 83002910897

Circ. n. 29

Pachino li 22/09/2017

Ai Docenti
Al DSGA
Al sito web

Oggetto : Principali norme sulla privacy applicabili in ambito scolastico.

Si porta a conoscenza che la scuola ha fra i suoi compiti educativi, quello di riaffermare quotidianamente i principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità della persona , in particolare, nell'era di internet e in presenza di nuove forme di comunicazione e condivisione .

Risulta , pertanto , necessario applicare le norme contenute nella guida "La Scuola a Prova di Privacy", pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali.

I dati personali ritenuti sensibili verranno tutelati dalla nostra Istituzione scolastica garantendo , attraverso una attenta sorveglianza , l'uso corretto delle nuove tecnologie, al fine di prevenire atti di cyberbullismo o altri episodi che possono segnare negativamente la vita dei nostri alunni.

Si invitano i docenti a prendere visione del vademecum " La scuola a prova di privacy" collegandosi al sito www.garanteprivacy.it/ scuola.

Di seguito vengono riportati i contenuti principali del documento.

1. Le istituzioni pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali .

- 2 I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola solo per favorire l'integrazione degli alunni stranieri .
- I dati sulle convinzioni religiose possono essere utilizzati solo per garantire la libertà di culto e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative ad esso.
- I dati relativi alla salute possono essere trattati esclusivamente per la adozione di specifiche misure di sostegno (alunni disabili; alunni con difficoltà di apprendimento) e per la gestione di assenze per malattia .
- La scuola può trattare le opinioni politiche solo per garantire la Costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza.
- I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione .
- Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.
- 3 Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale o familiare.
- Nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, però, restano fermi gli obblighi di riservatezza.
- 4 Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'Istituto scolastico eviti di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali.
- Occorre evitare di inserire nelle circolari dati personali che rendano identificabili gli alunni coinvolti in casi di bullismo o in altre vicende particolarmente delicate.
- Non è consentito pubblicare on line una circolare contenente i nomi degli studenti portatori di handicap o con DSA.
- 5 Solo su espressa richiesta degli studenti le scuole secondarie possono comunicare o diffondere dati relativi ai loro risultati scolastici utili ad agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale.

- 6 Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto l'esplicito consenso. In particolare si raccomanda di non pubblicare foto o video di gite scolastiche e recite senza il consenso degli interessati.
- 7 E' possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali.
Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione e ottenere il loro esplicito consenso.
- 8 Gli Istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliare; devono però contenere solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato.
- 9 E' possibile installare un sistema di videosorveglianza negli Istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l'edificio e i beni scolastici circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate negli orari di chiusura. Le aree perimetrali esterne possono invece essere oggetto di ripresa anche durante l'orario di apertura dell'istituto. La presenza di telecamere deve sempre essere segnalata da appositi cartelli.

In caso di violazione della privacy la persona interessata può presentare al Garante un'apposita "segnalazione" o un "reclamo" .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Boschetti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs n° 39/1993